



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA

Direttiva di Servizio n. 1 /2025

Cosenza, 15.01.2025

### IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

**Letto** l'art. 1, comma 815 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (C.d. Legge di Bilancio 2025), che ha introdotto, tra l'altro, modifiche in relazione all'importo dei diritti per l'invio della copia informatica degli atti del procedimento penale;

**Rilevato** che, con la norma sopra indicata, è stato modificato l'art. 269 del D.P.R. n. 115/2002, venendo stabilito che: *“Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”*;

**Rilevato** che, sulla base del predetto art. 1, comma 815 lett. b) della c.d. Legge di Bilancio 2025, è stato inserito l'art. 269-bis D.P.R. n. 115/2002, che disciplina il *“Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale”*;

**Rilevato** che, in esso, si dispone che: *“Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale”*, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura di € 25,00, ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di € 8,00, ove invece avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali);

**Rilevato** che, alla luce delle modifiche sopra indicate, è stato sostituito, parzialmente, l'allegato n. 8 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia;

**Rilevato** che la disposizione suindicata si applica con decorrenza dal 1<sup>o</sup> gennaio 2025;

**Considerato**, pertanto, che occorre dare concreta attuazione alle novità normative sopra richiamate, al fine di adeguare gli importi dei diritti di copia, così come introdotti, da applicare alle istanze che provengono dai soggetti a ciò legittimati;

### PQM

**Dispone**, ai sensi del novellato art. 269 D.P.R. n. 115/2002, che il diritto di copia senza certificazione di conformità non sia dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

**Dispone**, ai sensi dell'art. 269 bis D.P.R. 115/2002, che — con riferimento ai diritti per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche — per la trasmissione da parte della segreteria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, sia dovuto il diritto forfettizzato nella misura di € 25,00, ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione



di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di € 8,00, ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

**Dispone** che l'importo dei diritti di copia in modalità telematica degli atti del procedimento penale, sia calcolato sulla base del prospetto compreso nel novellato allegato n. 8 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia.

**Dispone** che la presente direttiva di servizio abbia decorrenza immediata.

**Dispone** che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Procura della Repubblica di Cosenza.

**Si comunichi:**

- Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro;
- Ai Sostituti Procuratori — sede;
- Ai Vice Procuratori Onorari — sede;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- Alla Camera Penale di Cosenza;
- Al Personale Amministrativo sede;
- Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - sede.

Il Procuratore della Repubblica f.f.  
Antonio P. Alessio

